

1 luglio 2019

Statuto della "Fondazione promozione sociale"

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

Per volontà dei signori Santanera Francesco, Marisa (nata Gilardi), Elisabetta e Annamaria, è costituita la "Fondazione promozione sociale onlus", conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.P.R. 361/2000, e con le finalità di cui all'art. 10 e seguenti del D.lgs 460/1997, e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" e s.m.i..

La Fondazione non ha fini di lucro ed opera prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.

L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La denominazione dell'Organizzazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore), a seguito dell'istituzione del RUNTS e della conseguente iscrizione della Fondazione nello stesso RUNTS.

L'efficacia della suddetta clausola è subordinata alla decorrenza del termine ex art. 104, c.2 d.lgs. 117/2017 con contestuale cessazione di efficacia, nello stesso termine, delle precedenti clausole statutarie previste per l'adesione al regime ONLUS.

Art. 2 - Scopi e finalità

La Fondazione opera senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di promuovere i diritti delle persone emarginate e prioritariamente di coloro che non sono in grado di autodifendersi.

Art. 3 - Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la Fondazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo la Fondazione promozione sociale intende svolgere le seguenti attività:

- a) individuazione delle esigenze e dei diritti dei cittadini non autosufficienti ed incapaci di autodifendersi perché colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza, oppure da grave handicap di natura intellettiva, nonché dei minori privi di adeguato sostegno da parte del o dei loro genitori e degli altri congiunti;
- b) promozione degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali necessari per prevenire il disagio personale e l'emarginazione sociale;
- c) iniziative dirette al riconoscimento giuridico e al rispetto effettivo delle esigenze e dei diritti delle persone indicate in precedenza;
- d) attività rivolte alla tutela e difesa delle esigenze e dei diritti dei soggetti di cui alla lettera a), comprese quelle finalizzate a combattere ogni forma di discriminazione, abuso, maltrattamento e altre violazioni dell'integrità psico-fisica e della dignità delle persone, in particolare di quelle con limitata o nulla autonomia, se del caso chiedendo anche l'intervento dell'Autorità giudiziaria;
- e) tutela dei diritti individuali omogenei anche attraverso l'azione di classe.
- f) raccolta e analisi della necessaria documentazione, nonché la realizzazione di ricerche, indagini, pubblicazioni, convegni, dibattiti, consulenze anche rivolte ai singoli cittadini, nonché ogni altra utile iniziativa di informazione, formazione e aggiornamento culturale e professionale occorrente per il conseguimento degli obiettivi sopra individuati.

3. La Fondazione promozione sociale, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Di Amministrazione

4. Nel caso la Fondazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

5. L'efficacia delle suddette clausole sono subordinate alla decorrenza del termine ex art. 104,c.2 d.lgs. 117/2017 con contestuale cessazione di efficacia, nello stesso termine, delle precedenti clausole statutarie previste per l'adesione al regime ONLUS.

Art. 4 - Divieti

Al fine di assicurare la piena autonomia delle attività di cui all'art. 2 anche nei confronti delle istituzioni, la Fondazione non può erogare, sotto qualsiasi forma, prestazioni sanitarie, assistenziali e sociali rivolte alle persone ed ai nuclei familiari (ad esempio, elargizioni di contributi economici, interventi di aiuto domiciliare, predisposizione e gestione di strutture e servizi di accoglienza diurni e residenziali nelle loro molteplici forme, ecc.), né può svolgere attività produttive, comprese quelle protette.

Il divieto riguarda sia gli interventi di cui sopra effettuabili direttamente dalla Fondazione, sia quelli attribuibili dalla stessa Fondazione ad altre organizzazioni o a persone.

Art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni immobili descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa, di cui il presente statuto è parte integrante, nonché delle somme versate in danaro. Tale patrimonio potrà essere aumentato mediante oblazioni, donazioni, lasciti testamentari e con qualsiasi altro mezzo da parte di coloro, persone o organizzazioni, che sono interessate allo sviluppo della Fondazione mediante l'incremento del patrimonio sociale.
2. Il patrimonio della Fondazione promozione sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo.
3. La Fondazione provvede alla realizzazione delle attività istituzionali mediante l'utilizzo delle rendite del patrimonio sociale, i contributi non vincolati all'incremento del patrimonio erogati da organizzazioni pubbliche e private o da cittadini e dalle entrate derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione stessa, nonché dagli utili e dagli avanzi di gestione.
4. La Fondazione promozione sociale trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività anche da attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e s.m.i).
5. Il Consiglio di amministrazione dispone gli interventi necessari per la corretta gestione del patrimonio, provvedendo, se opportuno, alla sua riconversione.
6. In ogni caso il patrimonio non potrà mai essere utilizzato per coprire le spese gestionali, comprese quelle straordinarie, salvo che, su decisione unanime di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, sia assolutamente necessario provvedere all'alienazione di parte dei beni per garantire la sopravvivenza della Fondazione.
7. Il patrimonio utilizzato secondo quanto sopra previsto, deve essere al più presto ricostituito, sempre che le nuove risorse economiche lo consentano.
8. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
9. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate della Fondazione promozione sociale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
10. L'efficacia della suddetta clausola è subordinata alla decorrenza del termine ex art. 104,c.2 d.lgs. 117/2017 con contestuale cessazione di efficacia, nello stesso termine, delle precedenti clausole statutarie previste per l'adesione al regime ONLUS ove in contrasto.

Art. 6 - Designazioni

La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri:

- uno designato dal Presidente nazionale dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (Anfaa);
- uno designato dal Presidente nazionale dell'Associazione promozione sociale;
- uno designato dal Presidente nazionale dell'Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale (Ulces);
- uno designato dal Presidente nazionale dell'Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva (Utim);
- uno designato dalla famiglia Santanera o dai suoi discendenti;

Le designazioni devono essere fatte entro e non oltre il 30 aprile dell'anno di scadenza del Consiglio di amministrazione.

Nel caso di mancata designazione, qualsiasi sia il motivo che l'ha determinata, provvede insindacabilmente il Presidente pro tempore della Fondazione, oppure, in sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, scegliendo persone di sua fiducia.

L'entrata in funzione dei nuovi componenti è stabilita al secondo giorno lavorativo del mese di giugno successivo al termine sopra indicato per le designazioni.

Le suddette associazioni hanno il diritto di designare i componenti del Consiglio di amministrazione solamente se non erogano, sotto qualsiasi forma, prestazioni sanitarie, assistenziali e sociali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3.

Qualora una o più delle organizzazioni sopra indicate non siano più funzionanti o non rispondano alla condizione di cui al comma precedente, il Presidente della Fondazione, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, assegna la o le designazioni spettanti alle organizzazioni di cui sopra, ad una o più delle altre associazioni elencate nel presente articolo.

Se il Consiglio di amministrazione lo ritiene opportuno, a suo insindacabile giudizio, inserisce, in sostituzione di quelle non più funzionanti, altre associazioni la cui attività sia coerente con gli scopi di cui all'art. 2 e rispondano alla condizione di cui al 5° comma del presente articolo, dando mandato al Presidente di attuare le iniziative necessarie per le opportune modifiche dello statuto della Fondazione.

Qualora non vi siano più discendenti di Marisa e Francesco Santanera o essi non abbiano provveduto, qualunque ne sia il motivo, alla designazione del loro rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione, lo stesso Consiglio di amministrazione può:

- o attribuire detta designazione ad una persona (e relativi discendenti) che abbia effettuato a favore della Fondazione una donazione di valore economico ritenuto adeguato dal suddetto Consiglio d'amministrazione;
- o procedere, in via transitoria o definitiva, ad attribuire la designazione ad una delle associazioni di cui sopra;
- o, nel caso in cui non siano attuabili le soluzioni di cui sopra, designare in via provvisoria una persona di fiducia.

Compete ai soggetti di cui al primo comma del presente articolo procedere alle designazioni dei loro rappresentanti deceduti o dimessisi. Allo scopo sono applicabili le altre norme del presente articolo.

La designazione del nuovo Consigliere deve essere fatta entro e non oltre i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto decesso o dimissione, da parte dell'organizzazione interessata.

In assenza si applica quanto previsto al 3° comma del medesimo articolo.

Art. 7 – Durata del CdA

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, con inizio il secondo giorno lavorativo del mese di giugno e scadenza il giorno precedente quello prima indicato, decorsi tre anni dalla sua entrata in funzione.

La prima scadenza del mandato è stabilita al primo giorno lavorativo del mese di giugno 2006.

Art. 8 – Il Presidente

Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente la cui durata in carica coincide con quella del Consiglio di amministrazione. Per la prima volta il Presidente è nominato in sede di atto costitutivo della Fondazione.

Il Presidente ha rappresentanza legale della Fondazione, di cui firma gli atti ufficiali, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, e provvede all'esecuzione delle relative deliberazioni.

Cura l'attività anche adottando, in caso di assoluta urgenza, i provvedimenti indilazionabili per la Fondazione informando il Consiglio di amministrazione alla prima riunione successiva.

È autorizzato ad effettuare tutte le operazioni bancarie e postali e ad operare in merito con firma disgiunta con il Segretario-Tesoriere.

Il Presidente decade dalla carica, oltre che alla scadenza del mandato, anche per effetto di una mozione di sfiducia votata a maggioranza dai Consiglieri di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

Art. 9 – Attività del CdA

Il Consiglio di amministrazione può deliberare solo alla presenza di almeno tre membri; le decisioni devono essere prese con la maggioranza dei presenti. Nel caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di amministrazione svolge, oltre a quanto stabilito all'art. 8, i seguenti compiti:

- promuove le attività della Fondazione;
- approva entro e non oltre il mese di dicembre il piano di attività relativo all'anno successivo ed il relativo bilancio preventivo, che non può, per nessun motivo, presentare un saldo economico passivo;
- approva entro e non oltre il mese di MAGGIO il bilancio consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente. Qualora il bilancio risulti passivo, dovranno essere assunte le necessarie iniziative per la più sollecita possibile eliminazione delle perdite;
- esamina le decisioni assunte dal Presidente della Fondazione nei casi di assoluta urgenza.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione. Nel caso di sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al Vice-Presidente.

In caso di assenza senza giustificato motivo a 3 riunioni del Consiglio di Amministrazione, il Consigliere è ritenuto decaduto di fatto e si applica quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 6.

Art. 10 – Disposizioni varie per il Cda

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno due suoi membri.

La convocazione è fatta con invito scritto, comunicato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno. La convocazione deve essere disposta in modo che possa essere comprovato il corretto inoltro dell'invito.

Le votazioni del Consiglio di amministrazione devono sempre essere palesi.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico entro e non oltre otto giorni dalla riunione a cui si riferiscono. Essi sono sottoscritti dal Presidente o dal Vice-Presidente e dal Segretario-Tesoriere.

Art. 11 – Divieto di compensi

Il Presidente, il Vice-Presidente ed i Consiglieri della Fondazione non possono percepire alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento di attività della Fondazione, purché previamente ed appositamente deliberate dal Consiglio di amministrazione.

In ogni caso è fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 12 – Il Segretario-Tesoriere

Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un Segretario-Tesoriere, che partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione, ed ha il compito di attuare le decisioni assunte dallo stesso Consiglio di amministrazione e/o dal Presidente; predisporre, inoltre, le iniziative occorrenti per la tenuta dei registri sociali e la preparazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i

L'attività del Segretario-Tesoriere può essere retribuita come da accordi intervenuti con il soggetto interessato, fermo restando in ogni caso il rispetto delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro vigenti in materia, oppure prestata a titolo di volontariato e quindi non remunerata, salvo il rimborso delle spese vive previamente autorizzate.

Art. 13 - Organo di controllo

1. Il Cda provvede alla nomina di un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 14 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Il Cda, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.
2. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio di Amministrazione
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni in coincidenza con la durata in funzione del Cda e può essere rinominato.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione della Fondazione, può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 15 – Norme applicabili al Collegio dei Revisori dei conti

Ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti si applicano le norme di cui all'art. 11.

Art. 16 – Assunzione della tutela dei diritti e degli interessi morali e materiali

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione può deliberare l'assunzione della tutela dei diritti e degli interessi morali e materiali di coloro che hanno effettuato una donazione alla Fondazione o per conto di loro congiunti o di altre persone a condizione che:

- il valore economico della donazione sia ritenuto adeguato dal Consiglio d'amministrazione;

- il donatore abbia concordato con il Consiglio di amministrazione i contenuti e le modalità dell'intervento richiesto;
- detto intervento diventi esecutivo esclusivamente nei casi in cui il donatore, a causa della gravità del suo stato di salute, non sia più in grado di autotutelarsi.

Il Presidente pro tempore o il Vice Presidente o un Consigliere o il Segretario-Tesoriere della Fondazione assume la tutela della persona di cui al comma precedente che lo abbia designato per iscritto quale suo tutore, sempre che l'Autorità giudiziaria abbia provveduto alla relativa nomina.

Art. 17 – Scioglimento

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sulla base delle indicazioni fornite dal CdA della Fondazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L.23.12.1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. L'efficacia della suddetta clausola cessa alla decorrenza del termine ex art. 104,c.2 d.lgs. 117/2017 con contestuale efficacia, nello stesso termine, delle seguenti clausole statutarie.
3. Il Cda può decidere lo scioglimento della Fondazione promozione sociale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti diritto di voto. In caso di scioglimento, il Cda può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017.
4. In caso di scioglimento ovvero estinzione, della Fondazione promozione sociale, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore (con priorità a ETS che promuovono la tutela dei diritti delle persone non autosufficienti e che non gestiscono servizi) o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
5. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
6. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.